

Codice A1601B

D.D. 9 dicembre 2021, n. 798

D.P.R. 357/1997 e s.m.i, l.r. 19/2009 e s.m.i, art. 43. Valutazione d'incidenza della proposta di modifica al Regolamento regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R "(Nuove disposizioni attuative dell' articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n.



ATTO DD 798/A1600A/2021

DEL 09/12/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

OGGETTO: D.P.R. 357/1997 e s.m.i, l.r. 19/2009 e s.m.i, art. 43. Valutazione d'incidenza della proposta di modifica al Regolamento regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R "(Nuove disposizioni attuative dell' articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6)" Proponente: Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca.

Premesso che

la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l'art. 3, prevede che gli stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato I della Direttiva stessa e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat", contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), unitamente alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate ai sensi della sopracitata Direttiva "Uccelli";

con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 e con il Decreto del Presidente della

Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, unitamente alla legge n. 157/1992 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”, si dà applicazione in Italia alle Direttive comunitarie succitate;

gli articoli 3 e 4 del suddetto D.P.R. 357/1997 e s.m.i., prevedono l’individuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei siti costituenti la Rete Natura 2000 e l’adozione per essi di opportune misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*” e s.m.i. dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte;

la Regione Piemonte ha identificato sul proprio territorio la Rete Natura 2000, ai sensi della succitata legge e in ossequio ai dettami nazionali e comunitari sopra citati, costituita da 10 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 124 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 51 Zone di Protezione Speciale (ZPS);

nella Rete Natura 2000 operano le Misure di Conservazione approvate, ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, con la D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, modificata dalle deliberazioni n. 22-368 del 29 settembre 2014, n. 17-2814 del 18 gennaio 2016, n. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e n. 1-1903 del 4 settembre 2020, nonché plurime Misure di Conservazione sito-specifiche e Piani di gestione vigenti relativi ai singoli siti individuati;

con nota n. 13415 del 25 febbraio 2020, inviata ai Servizi Caccia e Pesca di tutte le Regioni, l’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha evidenziato il vigente obbligo di assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e contestuale Valutazione d’incidenza (VInCA) i Piani faunistico-venatori e i Piani ittici, per assicurare la compatibilità dell’attuazione delle previsioni di tale pianificazione con i siti Natura 2000 ed i relativi obiettivi di conservazione, segnalando altresì che tale adempimento era ribadito dalle “*Linee Guida nazionali per la valutazione d’incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4*”, approvate con l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019;

tale nota sottolineava inoltre che “*qualora i calendari venatori ed i regolamenti ittici discendano da strumenti pianificatori non sottoposti a procedura integrata VAS-VInCA e/o in assenza di obiettivi e misure di conservazione sito specifiche che forniscono indicazioni al riguardo della loro coerenza con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000, risulta necessario provvedere ad una verifica del contenuto degli stessi, coerentemente a quanto previsto dall’art. 6.3 della direttiva Habitat*”;

in relazione alla succitata procedura integrata di VAS-VInCA, nella Regione Piemonte la situazione relativa alla pianificazione territoriale in materia di gestione della fauna ittica è la seguente:

- L.R. n. 37 del 29 dicembre 2006 e s.m.i. “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.”
- Regolamento regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R “(Nuove disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6)”
- DCR n. 101-33331 del 29 settembre 2015. “Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, articolo 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica.” - di seguito PIR;

il PIR è stato sottoposto alle procedure di VAS e VINCA ottenendo parere positivo, anche per la previsione che nella zona gestionale D, come definita dal Piano in cui sono inclusi anche i siti della Rete Natura 2000, venivano vietate le immissioni di specie alloctone; nello stesso, inoltre, poiché risultava ancora dubbia l'autoctonia della "trota mediterranea" (*Salmo trutta* ceppo mediterraneo – ora *Salmo ghigii*) in Piemonte e se ne indicava "la gestione passiva" ovvero, dove tali popolazioni erano state individuate, dovevano essere monitorate e conservate evitando immissioni;

il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), con nota nostro prot. n. 55247 del 25/5/2021 inviata alle Regioni e alle Province Autonome, ha specificato che il limite temporale di introduzione e naturalizzazione, prima del quale una specie o una popolazione possa essere assimilata, per motivi storici, ad una specie o una popolazione autoctona (parautoctona), per uno specifico contesto di introduzione, sia da collocarsi nel 1500 DC, e ha allegato un elenco tabellare, stilato con il supporto tecnico-scientifico di AIIAD – Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci, riportante per ogni regione le specie rispondenti alla definizione di autoctonia, quale utile strumento di riferimento nei processi decisionali;

in tale elenco, la *S. ghigii* è indicata, per il Piemonte, specie autoctona nell'Appennino e nelle Alpi occidentali, il cui limite geografico tuttavia non risulta meglio definito poiché la stessa specie viene indicata come non autoctona per la Valle d'Aosta e la Lombardia;

con la stessa nota il MITE chiarisce il principio utilizzato per l'applicazione della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat', secondo cui una specie originariamente inserita negli allegati con un determinato nome scientifico mantiene lo stesso status normativo nel caso di modifica nomenclaturale, di suddivisione della specie in più specie, mantenendo per esse quindi le tutele normative di origine;

pertanto, la *S. ghigii*, specie recentemente considerata come specie a sé ma derivante dalla specie *S. macrostigma* inserita nell'allegato II della Direttiva Habitat, debba essere tutelata ai sensi della stessa norma europea;

il DPR 357/97, modificato dal DPR 120/2003 e DPR 102/2019, stabilisce le seguenti definizioni all'art. 2:

- reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulta estinta;
- introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale;
- immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone.

inoltre con il DPR n. 102/2019 viene modificato l'art. 12 del DPR 357/97 ed esplicitato che il divieto di immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, salvo la possibilità di richiesta di deroga da parte delle Regioni e Province autonome, presentando un apposito studio del rischio come previsto dal Decreto del 2 aprile 2020, che deve essere autorizzata dal MiTE.

Considerato che

la Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ha informato, prot. n. 209381/A1700A del 4/8/2021 gli uffici provinciali

competenti e il settore Biodiversità e aree naturali, di voler predisporre una modifica al Regolamento ittico regionale al fine di prevedere la possibilità di utilizzare la specie *Salmo ghigii* (trota mediterranea) ai fini del ripopolamento per gli scopi previsti dallo stesso nella zona gestionale A, come definita dal PIR, anche potenzialmente all'interno dei siti della Rete Natura 2000;

il Settore Biodiversità e aree naturali ha specificato a codesta Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, con la nota prot. n. 105965/A1600A la necessità di effettuare la VinCA sulla modifica al regolamento pesca, poiché, alla luce delle indicazioni fornite dalla nota n. 13415 del 25 febbraio 2020 dell'allora MATTM, si ritiene che il nuovo regolamento pesca proponga una variazione pianificatoria significativa rispetto ai contenuti del Piano ittico vigente, già sottoposto alla procedura di VAS e contestuale VINCA;

il Settore Biodiversità e aree naturali ha avviato un confronto informale con il MITE al fine di meglio delimitare l'areale di autoctonia della specie *S. ghigii* nell'ambito della generale definizione "Alpi occidentali" e per accertare la tutela della specie ai sensi della Direttiva Habitat. La conclusione di tale confronto è che la definizione dell'areale locale di autoctonia spetta all'Amministrazione regionale, sentita ISPRA, in considerazione delle recenti evidenze scientifiche disponibili. Inoltre viene ribadito che alla specie *S. ghigii* deve essere attribuito il medesimo grado di tutela della specie *S. macrostigma*, dalla quale è stata recentemente separata, ovvero quello previsto dall'Allegato II della Direttiva Habitat;

la Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ha presentato istanza di VINCA con nota prot. n. 126726/A1600A del 5/11/2021 nella quale ha trasmesso la proposta di modifica al Regolamento ittico e il settore Biodiversità e aree naturali ha avviato il procedimento con nota prot. n. 128512/A1600A del 10/11/2021;

le modifiche proposte al Regolamento ittico prevedono in sintesi:

- l'adeguamento del Regolamento stesso alle recenti e sopra indicate modifiche al DPR 357/97 e il rilascio di *Salmo ghigii* (trota mediterranea), oltre che di *S. marmoratus* (trota marmorata), nella zona gestionale A dell'intero territorio regionale, come definita dal PIR, senza fornire specifiche considerazioni relative all'areale di autoctonia,
- l'indicazione che la zona gestionale A è quella definita dal PIR, ovvero il territorio regionale al di sopra dei 400 m di altitudine, fatte salve più specifiche definizioni nell'ambito di determinazioni provinciali/locali,
- l'uso della *S. ghigii* ai fini dell'attività agonistica di livello nazionale di pesca e prevede che i campi gara siano individuati in qualunque zona gestionale e negli ambienti ad acque artificiali stagnanti e naturali ampliati, privi di collegamenti con canali e con la rete idrografica naturale.

Visto che

per la *S. ghigii* devono essere applicate tutte le forme di tutela previste per le specie inserite nell'Allegato II della Direttiva Habitat, al pari della *S. marmoratus*, definendo le Zone specie di conservazione finalizzate al suo mantenimento, o all'occorrenza al suo ripristino, in uno stato di conservazione favorevole delle specie e dei loro habitat;

la normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della biodiversità prevede che tale obiettivo di mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione favorevole delle specie d'interesse comunitario e dei loro habitat, sia perseguito sia all'interno che all'esterno della Rete natura 2000;

con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 6 della Direttiva Habitat, risulta necessaria la definizione dei corsi d'acqua e/o dei bacini riferibili all'areale di autoctonia e all'area di distribuzione naturale della specie *S. ghigii*, in quanto nell'ambito dei siti natura 2000 che includono totalmente o parzialmente tali corsi d'acqua, è fatto obbligo di effettuare la Valutazione d'Incidenza per tutti gli interventi, piani, programmi o attività suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenza significative alla specie o al suo habitat naturale;

le due specie di Salmonidi, *S. ghigii* e *S. marmoratus*, sulla base di giudizio esperto di ittiologi, sembrano avere un'areale di distribuzione separato in quanto *S. ghigii* risulta presente in zone più a monte della *S. marmoratus*; tuttavia, sempre indagini recenti, hanno anche evidenziato che le due specie sono interfertili, poiché nelle zone di contatto tra i due areali distributivi sono stati trovati individui ibridi;

la gestione della specie *S. ghigii*, così come prevista dalla modifica al regolamento ittico regionale proposta, debba svolgersi in conformità con i disposti del DPR 357/97, così come modificato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 5 luglio 2019, con particolare riferimento al divieto di immissione di specie alloctone e al divieto di introduzione di esemplari al di fuori della propria area di presenza naturale, fatto salvo la possibilità di richiesta di deroga da parte delle Regioni e Province autonome al Ministero della Transizione Ecologica;

il Ministero della Salute con nota prot. n. 16167 del 31/7/2014 ha aggiornato la circolare ministeriale prot. n. 600.7/24461/AG13/2129 del 31/8/2000, inerente la "Regolamentazione attività impianti ittiogenici", ovvero le linee guida per la gestione delle attività connesse agli impianti ittiogenici, ove specifica che gli impianti ittiogenici (a ciclo completo e gli incubatoi di valle) sono strutture con la finalità di tutela della biodiversità e della salvaguardia delle specie autoctone ed endemiche attraverso il mantenimento dei loro patrimoni genetici;

l'art. 8 della l.r. 37/2006 prevede l'istituzione del Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico con funzioni tecniche e scientifiche al quale la Regione può chiedere pareri tecnici e scientifici in materia di ambienti acquatici e pesca.

Tutto ciò premesso, alla luce delle considerazioni finora esposte e dell'analisi istruttoria della documentazione presentata, si ritiene che la proposta di modifica del Regolamento Regionale n. 1/2012, possa considerarsi compatibile con la conservazione delle specie e habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dalla Direttiva 147/2009/CEE "Uccelli" e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della Rete Natura 2000 a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/1997, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le D.G.R. 22-368 del 29 settembre 2014, D.G.R. 17-2814 del 18 gennaio 2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e con D.G.R. n. 1-1903 del 4 settembre 2020;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Direttiva del Consiglio n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.
- legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 e s.m.i. "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca."
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"
- Regolamento regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R "(Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6)"
- DCR n. 101-33331 del 29 settembre 2015. "Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, articolo 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica"
- D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e s.m.i
- Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4", approvate con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019 pubblicate in data 28 dicembre 2019
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

determina

di esprimere giudizio positivo di Valutazione d'incidenza alla proposta di modifica del Regolamento regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R "(Nuove disposizioni attuative dell' articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6)", nel rispetto dei disposti della D.G.R. 54-7409 del 7 aprile 2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29 settembre 2014, D.G.R. 17-2814 del 18 gennaio 2016, D.G.R. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e D.G.R. n. 1-1903 del 4 settembre 2020, che si intendono qui integralmente richiamate, nonché dei contenuti delle Misure sito-specifiche e dei Piani di Gestione vigenti

(reperibili alle pagine <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/rete-natura-2000-misure-conservazione>;
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>), a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni che devono essere allegate o inserite nel Regolamento:

1. *S. ghigii* sia oggetto esclusivamente di ripopolamenti e reintroduzioni, ai sensi del DPR 357/97, ovvero di rilasci in corsi d'acqua ove la specie è autoctona e nell'ambito dell'areale di distribuzione naturale locale; tali limiti territoriali devono essere definiti sulla base delle evidenze scientifiche disponibili sentito il Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della l.r. 37/2006 e, per i siti facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS), anche il Settore regionale competente in materia di conservazione della biodiversità;
2. gli interventi di ripopolamento e reintroduzione di *S. ghigii* e di *S. marmoratus* previsti all'interno di siti facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) devono essere effettuati previa comunicazione al Settore regionale competente in materia di conservazione della biodiversità. Inoltre gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o in bacini in continuità naturale a monte o a valle di uno o più siti Natura 2000, devono essere sottoposti alla procedura di VINCA ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, anche finalizzata a verificare che tali interventi non alterino geneticamente le popolazioni autoctone localmente presenti ed evitare fenomeni di transfaunazione;
3. l'individuazione dei campi gara, ricadenti in siti della Rete Natura 2000, deve essere sottoposta alla procedura di VINCA ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO)

Firmato digitalmente da Stefania Crotta